



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 79

DEL 06-10-2020

Oggetto: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 57-QUATER DEL D.L. 124/2019, CONVERTITO DALLA L.157/2019. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	SINDACO	A
SERFAUSTINI PATRIZIA	VICE SINDACO	P
RASTELLI ALESSIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Gabriella Maria Galassi

Assume la Presidenza Gian-Luigi Spiganti Maurizi che, nella sua qualifica di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 84 DELL'ANNO
03-10-2020 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

Visti i commi 1 e 8 dell'art. 82 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recitano:

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265" che stabilisce l'importo dell'indennità di funzione del sindaco e le eventuali maggiorazioni previste dall' art. 2 del medesimo Decreto, come illustrato nella seguente tabella:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE SINDACO
DA	A		
da 1.001	a 3.000	Bas	1.446,08
		e	
		+5%	72,30
		+3%	43,38
		+2%	28,92

Visto l'art. 1, comma 54, della L. 266 del 23/12/2005, il quale dispone che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per

cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli emolumenti ivi indicati, tra i quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci;

Preso atto che l'articolo 57-*quater* del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019 n. 157, ha introdotto il comma 8-*bis* al menzionato art. 82, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione, di cui al medesimo articolo 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visti inoltre i commi 2 e 3 del richiamato articolo 57-*quater*, i quali dispongono, rispettivamente, che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 57-*quater*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito fondo a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Visto il Decreto 23 luglio 2020 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, "Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti." in cui si determina il tetto massimo di incremento dell'indennità di funzione del sindaco e l'ammontare del contributo annuo concesso ai comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, secondo l'allegato A di cui al medesimo Decreto:

Comuni interessati al riparto	Numero comuni della fascia demografica	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco stabilita dal DM 4 aprile 2000, n. 119	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco decurtata del 10% in applicazione dell'art. 1, c. 54, della legge n. 266 del 2005	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 ab. (EURO 1,952,21)	Incremento della misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco	Contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo comune
		A	B	$C = 1.952,21 \times 85\%$	D=C-B	
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.984	1.446,08	1.301,47	1.659,38	357,91	2.365,85

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 22.09.2014, con la quale si rideterminavano le indennità degli amministratori a decorrere dal 01.06.2014, con invarianza di spesa, nel modo seguente:

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE	SINDACO
--------------------------------------	----------------

Indennità lorda mensile spettante ex D.M. 119/2000	BASE	1.446,08
	+5%	72,30
	+3%	43,38
	+2%	28,92
	TOTALE	1.590,68
Riduzione 10% (legge n. 266/2005 co. 54)		- 159,06
Indennità lorda mensile al 1/1/06		1.431,62
Indennità lorda mensile al 01/06/2014 Dimezzata ex art. 82, c.1, TUEL 267/2000		748,345

Ritenuto di rideterminare l'indennità di funzione del sindaco nella misura di lordi € 1628,77 mensili (al netto della riduzione del 10 per cento ex art.1 co.54 L. 266/2005);

Rilevato che il Sindaco è soggetto in quiescenza, non trova applicazione il dimezzamento di cui all'articolo 82 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che questo Comune, alla data del 31 dicembre 2018, (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), conta n. 1062 abitanti residenti;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreti del Ministero dell'Interno d'intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di fissare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile del Sindaco:

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE	SINDACO	
Indennità lorda mensile spettante ex D.M. 119/2000	BASE	1.446,08
	+5%	72,30
	+3%	43,38
	+2%	28,92
	TOTALE	1.590,68
Riduzione 10% (legge n. 266/2005 co. 54)	- 159,06	
Indennità lorda mensile al 1/1/06	1.431,62	
Indennità lorda mensile incrementata	1.628,77	

- 3) di dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua trova disponibilità sulla corrispondente voce del Bilancio di Previsione 2020/2022 e per la maggiorazione è finanziata con il contributo statale;

- 4) di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione resa per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SERFAUSTINI PATRIZIA**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 13388 del 05-12-2020

Li 05-12-2020

Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 06-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-12-2020 al 20-12-2020, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 21-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-10-2020

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 07-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria